



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 498 del 04/06/2019

N° 7871 di Protocollo Generale

N° d'ord. 914 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine	<u>212</u>	del <u>29.05.2019</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine	<u>22</u>	del <u>29.05.2019</u>
OGGETTO: Lite Gallo Camilla / Comune di Montalbano Jonico. Approvazione schema atto di transazione			
Visto di regolarità contabile		BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria			
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		Impegno n. 1634/18 Euro 26.165,35	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			
Data 04/06/2019		Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE**

PREMESSO :

-che la sig.ra Camilla Gallo, a mezzo dell'avv. Marco Saponara, con atto del 14.06.2011, notificato a mezzo posta ed acquisito agli atti del Comune in data 13.07.2011 con prot. n.10795, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Matera -Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto con il Comune di Montalbano Jonico nel periodo 31.10.2002-30.10.2017, il relativo trattamento economico-previdenziale spettante quale dipendente adibito a mansioni rientranti nella categoria C del CCNL per gli enti locali, differenze per mancato pagamento della tredicesima mensilità e del TFR, il risarcimento del danno ai sensi del comma 5 dell'art.36 d.lgs.165/2001 per un importo complessivo di € 54.939,00 oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ed accessori di legge;

-che valutata l'opportunità di resistere in giudizio per tutelare gli interessi del Comune, con deliberazione di G.C.n.193 del 29/7/2011 si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesco Mele del foro di Matera, autorizzando a tal fine il Sindaco a sottoscrivere apposito mandato;

-che il giudizio si è concluso con sentenza n.523 del 7.11.2018 con la quale il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva parzialmente il ricorso del ricorrente, condannando il Comune al pagamento dell'importo complessivo di € 22.421,98 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, con compensazione delle spese di giudizio nella misura della metà e ponendo a carico del comune il residuo pari ad € 2.565,50 oltre rimborso forfettario al 15%,iva e cap per un totale di € 3.743,37 ;

-che con nota del 16.11.2018, acquisita agli atti del Comune in data 19.11.2018 con prot. n.16076, l'avv. Mele, nel trasmettere la detta sentenza, faceva rilevare che il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda di parte riconoscendo, tuttavia il diritto della stessa a percepire le differenze retributive ed il risarcimento come da dispositivo. A su parere *“una eventuale impugnazione si prospetta estremamente difficoltosa e oltremodo aleatoria, atteso che la pronuncia affronta esaustivamente tutte le problematiche poste nel corso del giudizio*

con motivazione ampia ed esauriente, correttamente argomentata in punto di diritto. Peraltro, alcune delle statuizioni, favorevoli al Comune, nella stessa contenute (quali il riconoscimento di una mansione inferiore a quella richiesta, l'attribuzione delle differenze retributive parametrare al solo orario effettivo di lavoro, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione contributiva) potrebbero essere oggetto di impugnazione incidentale e quindi di rivasitazione in appello. Tanto senza considerare l'onere delle spese in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione. Ne consegue, l'opportunità di avviare trattative con la ricorrente per poter addivenire ad una possibile ipotesi transattiva, in prospettiva anche di una riduzione del quantum debeatur così come complessivamente riveniente dalla sentenza in parola”.

-che, alla luce di quanto sopra comunicato dall'avv. Mele, con nota del responsabile competente del 6.12.2018 prot. n. 17070 si chiedeva allo stesso di concordare una ipotesi di transazione con il legale di controparte, il quale con nota del 14.2.2019, acquisita agli atti in data 18.3.2019 con prot. n. 3902, comunicava la diponibilità della sua assistita a trovare una soluzione transattiva rinunciando agli interessi e/o rivalutazione monetaria a fronte della rinuncia ad ogni azione di gravame da parte dell'ente ed il pagamento del dovuto in due rate di cui la prima entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento dell'intesa ed il saldo entro il 31.12.2019;

-che con nota del 2.4.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4609, l'avv. Mele comunicava che a suo parere” *la proposta appare meritevole di accoglimento in quanto come già prospettato nella precedente mia nota pec del 16.11.2018, una eventuale impugnazione della sentenza risulta estremamente difficoltosa e oltremodo aleatoria, atteso che la stessa affronta esaurientemente tutte le problematiche poste nel corso del giudizio con motivazione ampia ed esauriente, correttamente argomentata in punto di diritto. Peraltro, alcune delle statuizioni, favorevoli al Comune, nella stessa contenute (quali il riconoscimento di una mansione inferiore a quella richiesta, l'attribuzione delle differenze retributive parametrare al solo orario effettivo di lavoro, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione contributiva) potrebbero essere oggetto di impugnazione incidentale e quindi di rivasitazione in appello. Tanto senza considerare l'onere delle spese in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione. Ne consegue, in caso di impugnazione incidentale del sig. Savoia, in senso a lui più favorevole. Tanto senza considerare l'onere delle spese ulteriori che sarebbero gravate sull'Amministrazione in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione.... Peraltro, la prospettata soluzione transattiva, come si evince dai conteggi di calcolo degli interessi e della rivalutazione maturati ad oggi sulle singole voci di credito, riduce in modo non del tutto indifferente per l'ente il quantum debeatur, atteso che gli interessi ad oggi maturati(che come sopra evidenziato sono maggiori della rivalutazione monetaria) ammontano a complessivi € 3.954,95, per cui rappresentano un abbattimento della debitoria(comprensiva anche dei detti interessi) di circa il 15%. Se a ciò si aggiunge la disponibilità della sig.ra Gallo a riceversi il pagamento in due rate di cui la prima entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento dell'intesa ed il saldo entro il 31.12.2019, appare di tutta evidenza, a parere dello scrivente, la convenienza della prospettata ipotesi transattiva”;*

CONSIDERATO che:

- con la suddetta nota l'avv. Mele quantificava gli interessi maturati (maggiori della rivalutazione monetaria) nella misura di € 3.954,95 per cui le somme derivanti dalla detta sentenza possono essere quantificate in un totale complessivo di € 30.120,43 così specificato:

- € 22.421,98 per sorte capitale
 - € 3.954,95 per interessi (il cui importo è maggiore della rivalutazione),
 - € 3.743,37 per spese legali di controparte,
- Totale complessivo di € 30.120,30;**

-con delibera di C.C. n.23 del 13 maggio 2019, per tutte le motivazioni in essa espresse:

- Si stabiliva di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo in € **26.165,35** da corrispondere in due rate di pari importo di € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 a

favore della ricorrente ed € 3.743,37 a favore del suo legale anticipatario - la seconda entro il 31.12.2019) **con espressa rinuncia agli interessi, rivalutazione monetaria**, e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;

- **Si dava atto che la relativa spesa sarebbe stata finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017 con imputazione al capitolo 352 art.1 del bilancio 2019-2021;**
- Si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello schema di accordo conciliativo predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso dall'avv. Mele in data 27.5.2019 ed acquisito agli atti in pari con prot. n. 7465;

CHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

VISTA la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto dello 10.05.2019, acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n.6567;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

-Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.23 del 13.05.2018;

- Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
- Di dare atto che la relativa spesa è finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;
- Di impegnare la somma complessiva di € 26.165,35 con imputazione al cap 352 art.1 del bilancio 2019-2021;
- Di dare atto, altresì, che a sottoscrizione della transazione con successivi atti si provvederà a pagare la somma € **26.165,35** in due rate di pari importo di € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 a favore della ricorrente ed € 3.743,37 a favore del suo legale anticipatario;
- Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro

P.I. f.to mtT



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco
Lomonaco*

CRON. N. 914 / 2019
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 04/06/2019

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO*

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, che si compone di nr.2 pagine, da valer ad ogni effetto e conseguenza di legge:

- la sig.ra Gallo Camilla, C.F. GLLCCL72R65L049A, nata a Taranto il 25.10.1972 e residente a Montalbano Jonico (MT) alla Via S.P. per Scanzano Jonico n, 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marco A. Saponara, C.F. SPNMCN67A31F052P, con studio in Matera alla via La Malfa, 35 da una parte;

- il Comune di Montalbano Jonico (MT), C.F. 810011250778, in persona del Dr. Vincenzo Pierro, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di C.C. n. 23 del 13.05.2019, che si allega, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mele, con studio in Policoro (MT) alla Via S. Allende s.n.c., dall'altra

PREMESSO

- che la sig.ra Camilla Gallo con ricorso a firma dell'avv. Marco A. Saponara, depositato in data 16.11.2011 dinanzi alla Sez. Lavoro del Tribunale di Matera ed iscritto al n. 844/11 R.G.L., chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dalla medesima intrattenuto con il Comune di Montalbano Jonico nel periodo 31.10.2002-30.10.2017, il relativo trattamento economico-previdenziale spettante quale dipendente adibito a mansioni rientranti nella categoria C del CCNL per gli enti locali, differenze per mancato pagamento della tredicesima mensilità e del TFR, il risarcimento del danno ai sensi del comma 5 dell'art. 36 d. lgs. 165/2001 per un importo complessivo di € 54.939,00 oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ed accessori di legge;

- che il Comune di Montalbano Jonico, valutata l'opportunità di resistere in giudizio, si costituiva a mezzo dell'avv. Francesco Mele, con memoria depositata in data 05.10.2011, chiedendo in via principale il rigetto di tutto quanto richiesto nel predetto ricorso e, in subordine, dichiararsi la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati sino al 15.06.2006;

- che il giudizio si è concluso con sentenza n. 523 del 07.11.2018, con la quale il Tribunale di Matera, Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva parzialmente il ricorso della ricorrente, condannando il Comune di Montalbano Jonico al pagamento dell'importo complessivo di € 22.421,98 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, con

compensazione delle spese di giudizio nella misura della metà e ponendo a carico del predetto ente il residuo pari ad € 2.565,50 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP per un totale di € 3.743,37;

- che con nota del 14.02.2019, acquisita agli atti del Comune di Montalbano Jonico in data 18.3.2019, con prot. n. 3902, l'avv. Marco A. Saponara comunicava la diponibilità della sua assistita a trovare una soluzione transattiva rinunciando agli interessi e/o rivalutazione monetaria a fronte della rinuncia ad ogni azione di gravame da parte dell'ente e del pagamento del dovuto in due rate di cui la prima entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento dell'intesa e il saldo entro il 31.12.2019;

- che con nota del 02.04.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. 4609, l'avv. Mele comunicava che a suo parere la summenzionata proposta appariva meritevole di accoglimento e, pertanto, il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.05.2019 disponeva di definire in via transattiva l'insorta controversia alle condizioni sopra riportate;

- che è intenzione delle parti comporre la controversia, al fine di evitare l'alea del giudizio di appello e, pertanto, senza riconoscimento alcuna delle avverse pretese e contestazioni, le stesse

convengono

quanto segue:

1) La sig.ra Camilla Gallo, come in atti rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare la complessiva somma di € 26.165,35 da corrispondersi in due rate di pari importo ammontanti ad € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 in favore della ricorrente ed € 3.743,37 in favore del suo legale anticipatario - la seconda entro il 31.12.2019), con espressa rinuncia alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale dal 30.10.2007 all'effettivo pagamento, così come liquidati nella sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Matera n. 523/18 e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio n. 844/11 R.G.L.;

2) per effetto di quanto accettato e dichiarato al punto sub 1), il Comune di Montalbano Jonico, in persona del sindaco e suo legale rappresentante p.t., come in atti rappresentato, s'impegna a corrispondere la complessiva somma di € 26.165,35 da versarsi in due rate di pari importo di € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 a favore

della ricorrente ed € 3.743,37 a favore del suo legale anticipatario - la seconda entro il 31.12.2019);

3) le parti, per effetto della presente transazione, convengono di rinunciare ad ogni azione di gravame avverso la sentenza n. 523/18 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera;

4) le spese per l'assistenza dei rispettivi legali per la redazione del presente atto, vengono integralmente compensate tra le parti e, all'uopo, sottoscrivono anche gli avv.ti Marco A. Saponara e Francesco Mele oltre che per autentica delle firme delle parti rispettivamente assistite, anche per la rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F. per i compensi di tale transazione.

Matera/Montalbano Jonico lì _____

Sig.ra Camilla Gallo

È autentica

Avv. Marco A. Saponara

Comune di Montalbano Jonico

Dr. Vincenzo Pierro

È autentica

Avv. Francesco Mele
